

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2009, proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Lentini, con domicilio eletto in Latina, alla via Pio VI, n. 36 (presso Ernesto Avv. Liguori);

contro

Azienda U.S.L. di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Valleriani, con domicilio eletto in Latina, presso Avvocatura Usl/Latina, alla via P.L. Nervi - Centro Direzionale Latina Fiori - Torre 2G Girasoli (presso Massimo Avv. Valleriani);
nei confronti di

Mario Esposito, Antonio Ferraro, Anna Maria De Gennaro, Concetta Corrente, Maria Luisa Leccese e Patrizia Capirchio, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Ferraro, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di Latina ex lege in Latina, alla via A. Doria, n. 4;

per l'annullamento

- della delibera dell'Azienda U.S.L. di Latina n. 561 del 23 luglio 2009 avente ad oggetto "Personale proveniente da Enti diversi con qualifica di Pedagogista. Attribuzione profilo professionale di Psicologo", con la quale i Dirigenti Pedagogisti Dott. ri Mario Esposito, Antonio Ferraro, Anna Maria De Gennaro, Concetta Corrente, Maria Luisa Leccese e Patrizia Capirchio sono stati illegittimamente inquadrati "ora per allora (...) nel profilo professionale di Psicologo";

- della successiva delibera n. 664 del 2 ottobre 2009 con la quale la stessa Azienda, a parziale rettifica del precedente citato provvedimento, ha stabilito che "1 ... la qualifica di Pedagogista in possesso dei dipendenti Esposito ... Ferraro ... De Gennaro ... Corrente ... Leccese ... Capirchio ... è equiparata ai fini del trattamento giuridico ed economico ... al profilo professionale di Psicologo ... 2. di riservarsi di inquadrare nel profilo professionale di psicologo il personale di cui al precedente punto uno, previa produzione del certificato di iscrizione al relativo albo professionale ...";

- della sopravvenuta delibera dell'Azienda U.S.L. di Latina n. 384 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "Inquadramento personale proveniente da Enti diversi con qualifica di Pedagogista. Revoca delibera n. 664 del 02/10/2009. Conferma delibera n. 561 del 23/07/2009", di cui non si dispone.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda U.S.L. di Latina, di Mario Esposito, Antonio Ferraro, Anna Maria De Gennaro, Concetta Corrente, Maria Luisa Leccese e di Patrizia Capirchio;

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 Con atto ritualmente introdotto il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio ha chiesto l'annullamento: - della delibera dell'Azienda U.S.L. di Latina n. 561 del 23 luglio 2009 avente ad oggetto "Personale proveniente da Enti diversi con qualifica di Pedagogista. Attribuzione profilo professionale di Psicologo", con la quale i Dirigenti Pedagogisti Dott. ri Mario Esposito, Antonio Ferraro, Anna Maria De Gennaro, Concetta Corrente, Maria Luisa Leccese e Patrizia Capirchio sono stati illegittimamente inquadrati "ora per allora (...) nel profilo professionale di Psicologo"; - della successiva delibera n. 664 del 2 ottobre 2009 con la quale la stessa Azienda, a parziale rettifica del precedente citato provvedimento, ha stabilito che "1 ... la qualifica di Pedagogista in possesso dei dipendenti Esposito ... Ferraro ... De Gennaro ... Corrente ... Leccese ... Capirchio ... è equiparata ai fini del trattamento giuridico ed economico ... al profilo professionale di Psicologo ... 2. di riservarsi di inquadrare nel profilo professionale di psicologo il personale di cui al precedente punto uno, previa produzione del certificato di iscrizione al relativo albo professionale ...". Con successivi motivi aggiunti ha quindi chiesto l'annullamento della delibera n. 384 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "Inquadramento personale proveniente da Enti diversi con qualifica di Pedagogista. Revoca delibera n. 664 del 02/10/2009. Conferma delibera n. 561 del 23/07/2009".

2 Con atto depositato il 7 ottobre 2010, si è costituita l'Azienda U.S.L. di Latina.

3 Il ricorrente ha quindi depositato documenti e memoria conclusiva.

4 Con ordinanza n. 674 del 29 luglio 2013, la Sezione ha disposto: [a] in applicazione degli articoli 27 e 49 del codice del processo amministrativo, l'integrazione del contraddittorio a mezzo notificazione individuale dell'atto introduttivo e dei motivi aggiunti nei confronti di Anna Maria De Gennaro, Concetta Corrente, Maria Luisa Leccese e Patrizia Capirchio; [b] incumbenti istruttori per acquisire: [i] copia della sopravvenuta delibera dell'Azienda U.S.L. di Latina n. 384 del 27 maggio 2010; [ii] documentata relazione del responsabile della competente unità operativa complessa sui fatti di causa.

5 Il ricorrente e la resistente hanno quindi ottemperato sì come certificato dai depositi, rispettivamente, del 21 e 24 ottobre 2013.

6 Con atto depositato il 5 marzo 2014 si sono costituiti in giudizio i dottori Mario Esposito, Antonio Ferraro, Anna Maria De Gennaro, Concetta Corrente, Maria Luisa Leccese e Patrizia Capirchio che hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l'irricevibilità e comunque opposto l'infondatezza del ricorso.

7 L'Ordine e l'Azienda hanno infine depositato memorie e repliche.

8 Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il ricorso è stato chiamato e, dopo la discussione, è stato introdotto per la decisione.

9 L'Ordine degli Psicologi del Lazio ha, prima dell'illustrazione dei motivi di diritto destinati a sostenere la domanda di annullamento, argomentato la giurisdizione del giudice amministrativo. Ha attinto a specifici precedenti [Corte di Cassazione SS.UU. 4 aprile 2007, n. 8363; 6 novembre 2006, n. 23605; T.a.r. Roma, Lazio, III - quater 18 novembre 2005, n. 11607] per giustificare la prospettata sussumibilità della controversia nella generale giurisdizione di legittimità e ciò perché le decisioni relative allo status del personale ed alla pianta organica costituirebbero scelte comunque pertinenti

all'organizzazione oltre che incidenti sulla professione aspetto questo da valorizzare, per escludere un "inammissibile difetto di tutela giurisdizionale", soprattutto nei casi in cui la domanda venga proposta da "un Ordine professionale, cioè da soggetto pubblico al quale la legge ha affidato compiti di tutela di un'intera categoria di professionisti e che contesti la scelta organizzativa di fondo."

10 La tesi esposta dal ricorrente va disattesa e pertanto il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. La vicenda prende avvio dalla presentazione di una domanda da parte di un dipendente tesa ad ottenere l'equiparazione del profilo professionale di "pedagogista" a quello di "psicologo" alla stregua di un parere reso, il 16.12.1983 dal Consiglio Sanitario Nazionale e di una sentenza (n. 763 del 13.07.1994) della V^a Sezione del Consiglio di Stato. L'istanza è stata accolta, l'adeguamento dell'inquadramento è stato, contestualmente, esteso ad altri cinque dipendenti ed è stata, quindi, modificata la dotazione organica ma unicamente in via consequenziale cioè in ragione della stretta connessione posta tra il primo inquadramento e la costituzione della pianta organica. Un tale situazione, esclude ogni possibile riferimento agli atti di macro - organizzazione, quindi alla giurisdizione del giudice amministrativo, competente a conoscere solo delle controversie relative all'esercizio della funzione delineata dall'articolo 2, comma 1, del d. lgs. 165/2001, per il quale "Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive.". Detti provvedimenti quindi rilevano, ai fini in discussione, solo ove aventi un'effettiva dimensione organizzativa - categoriale (T.A.R. Napoli Campania sez. VIII, 26 aprile 2013, n. 2191; T.A.R. Torino Piemonte sez. II 27 settembre 2012, n. 1007); siffatta connotazione è invece estranea ai provvedimenti impugnati costitutivi di un effetto - la modifica della posizione di inquadramento - rilevante in termini di vicenda propria del rapporto di un numero limitato di dipendenti. A diverse considerazioni non può poi indurre la particolare posizione riferita agli ordini professionali ai quali corrisponde un diritto di azione solo nei confronti dei provvedimenti realmente espressivi della funzione organizzativa ed in quanto tali implicanti posizioni di interesse legittimo fondanti la legittimazione e l'interesse al ricorso, condizioni queste invece estranee con riguardo agli atti di gestione del singolo rapporto normalmente interessante posizioni di diritto soggettivo.

11 Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2014, con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente FF, Estensore

Davide Soricelli, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

IL	PRESIDENTE,	

ESTENSORE		

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 30/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)